

MODULO DI ADESIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO

NUMERO CONTRATTO

MPE25A/

Il cliente, di seguito identificato, propone per adesione ad INNOVA POWER un contratto per la fornitura di energia elettrica alle condizioni contenute nel presente modulo di adesione e relative schede di riepilogo allo stesso allegate e nelle condizioni generali di fornitura di seguito riportate.

DATI CLIENTE		LE PARTI EVIDENZIATE SONO DA RITENERSI OBBLIGATORIE	
NOME E COGNOME		CODICE FISCALE	
RAGIONE SOCIALE		LEGALE RAPPRESENTANTE	
CODICE FISCALE DITTA		PARTITA IVA	
RESIDENZA/SEDE LEGALE (VIA,PIAZZA,CORSO)		NUMERO	
CAP	LOCALITÀ	PROV.	
TELEFONO *		REFERENTE	
E-MAIL *	P.E.C. *	NOME INSEGNA	
SITO WEB		SETTORE MERCEOLOGICO	
* Il cliente dichiara ed accetta che i recapiti sopraindicati (o quelli, anche diversi, successivamente comunicati in corso del rapporto) potranno essere utilizzati da INNOVA POWER per inoltrare su supporto durevole e tramite sistema di recapito certificato e/o qualificato, qualsiasi eventuale e futura comunicazione inerente al presente contratto, nel rispetto della regolazione vigente. L'indirizzo PEC potrà essere reperito da INNOVA POWER anche su banche dati ufficiali.			
LUOGO, DATA E ORA		TIMBRO E FIRMA	
IL CLIENTE (nome e cognome)			
MODALITÀ INVIO BOLLETTA ☐ POSTA ☐ E-MAIL			

TIPO E N. DOCUMENTO (ALLEGARE COPIA)		SCADENZA	
SEDE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE		ALLEGARE COPIA BOLLETTA CLIENTE	
INDIRIZZO (VIA,PIAZZA,CORSO)	N.	CAP	LOC.
REMI	MATR.CONT.	PROV.	
CODICE PDR			
CLASSE DI PRELIEVO ☐ 5 giorni ☐ 6 giorni ☐ 7 giorni DISTRIBUTORE			
TIPO USO ☐ riscaldamento ☐ uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria ☐ riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria			
☐ uso condizionamento ☐ uso condizionamento + riscaldamento ☐ uso tecnologico (artigianale-industriale) ☐ uso tecnologico + riscaldamento			
VOL ANNUO MC			

RECESSO PER CAMBIO FORNITORE ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE	
FIRMA DEL CLIENTE	
Ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione 302/2016/R/com e s.m.i., conferisco ad INNOVA POWER apposita procura a recedere, per mio conto ed in mio nome, dal contratto con l'attuale Fornitore, autorizzando INNOVA POWER ad effettuare lo Switching tramite l'invio al SII dei dati necessari alla procedura medesima. Ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di fornitura conferisco, altresì, ad INNOVA POWER, per l'intera durata del contratto, mandato senza rappresentanza, per la stipula del contratto di Dispacciamento dell'energia elettrica con il Gestore della Rete e del contratto di Trasporto relativo al POD e/o PDR con il Distributore Elettrico e/o del Gas.	

MODALITÀ DI PAGAMENTO		(ADDEBITO AUTOMATICO S.E.P.A.)	
☐ S.D.D. ☐ BOLLETTINO POSTALE ☐ BONIFICO BANCARIO			
BANCA	AGENZIA	TEL.	REFERENTE
COD. IBAN		COD. FISC. (firmatario del c/c - obbligatorio)	

FIRMATARIO DEL CONTO (obbligatorio)

CODICE DEL CREDITORE IT 620010000002575910415 RIFERIMENTO MANDATO (CODICE FISCALE CLIENTE) B3S5V4

In caso di scelta dell'opzione di sola integrazione GAS e di una modalità di pagamento differente da quella precedentemente sottoscritta, INNOVA POWER si riserva la facoltà di scegliere nell'unica bolletta la modalità di pagamento tra le due. Il debitore autorizza la Banca sopra indicata ad addebitare sul c/c identificato dal codice IBAN sopra riportato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del Creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici provenienti dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportata, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito. Il Cliente, consumatore persona fisica ovvero non titolare di P.IVA, ha diritto di revocare il singolo addebito diretto S.D.D. CORE entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito diretto S.D.D. CORE autorizzato entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi e alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato che regolano il rapporto con la Banca del debitore; mentre il Cliente non consumatore titolare di P.IVA ha diritto di revocare il singolo addebito S.D.D. B2B entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza, ma non può chiedere il rimborso di un addebito diretto S.D.D. B2B autorizzato entro la data di scadenza. Ogni Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte del presente contratto.

LUOGO E DATA	FIRMA SOTTOSCRITTORE (firmatario del c/c)
--------------	---

DIRITTO DI RIPSAMENTO	
Il Cliente dichiara di essere consapevole della possibilità di richiedere l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento e che quest'ultimo non potrà più essere esercitato una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di adeguamento della fornitura, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. Il Cliente è altresì consapevole che la richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso la perdita del diritto di ripensamento ma che, qualora sia esercitato in un momento in cui sia ancora possibile impedire l'attivazione della fornitura, INNOVA POWER potrà chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento l'attivazione della fornitura non possa più essere impedita, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. In conseguenza, il Cliente: ☐ chiede espressamente ad INNOVA POWER l'esecuzione del presente contratto anche in pendenza del periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento ☐ non autorizza INNOVA POWER a richiedere l'esecuzione del presente contratto anche in pendenza del periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento	

LUOGO, DATA E ORA	TIMBRO E FIRMA
IL CLIENTE (nome e cognome)	

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Se hai ricevuto l'informativa in materia di protezione dei dati personali, fornita unitamente alla documentazione contrattuale, e ne hai compreso il contenuto, il Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali per l'invio di comunicazioni promozionali e commerciali o per proporre l'acquisizione dei servizi del Titolare mediante: e-mail, sms, contatto telefonico con o senza operatore e posta ordinaria ☐ Sì, presto il consenso / ☐ No, non presto il consenso	

LUOGO, DATA E ORA	TIMBRO E FIRMA
IL CLIENTE (nome e cognome)	

DATI AGENTE	
COMPILATO DA (nome e cognome)	
AGENTE/AGENZIA	TEL. (AGENTE)
COD. AGENTE	

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DI FORNITURA**REQUISITI**

L'offerta "PLACET FISSA GAS DOMESTICI" è destinata esclusivamente ai clienti finali domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 2.3, lettera a), del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. Sono esclusi: i clienti multisito qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti e i clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

L'offerta può essere richiesta solo nelle aree in cui è attivabile. Il contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale. È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del presente Contratto.

PREZZO DI FORNITURA DEL GAS NATURALE AL CLIENTE

L'offerta prevede un prezzo composto da una componente P_{FIX} , applicata ad ogni punto di riconsegna ed espressa in €/anno/PDP, ed una componente P_{VOL} , applicata ai consumi ed espressa in €/smc. Le componenti del prezzo P_{FIX} e P_{VOL} sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all'art. 8 CGF).

PREZZO COMPONENTE P_{FIX}	124,8000	€/ANNO/PDP
PREZZO COMPONENTE P_{VOL}	1,2500	€/SMC

La spesa per il gas naturale rappresenta circa il 83,4% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas di un cliente tipo¹.

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente P_{FIX} ed il prezzo della componente P_{VOL} come stabilito all'articolo 10 delle CGF.

Sono, altresì, a carico del Cliente, tramite applicazione in bolletta, i corrispettivi per la spesa per il trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema, in particolare, la componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall'ARERA, ai sensi del TIVG; le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall'ARERA ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025.

E' prevista l'applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall'ARERA e di volta in volta aggiornati.

La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 14,53% e la spesa per gli oneri di sistema circa il 2,07% della spesa complessiva del cliente tipo¹. Le incidenze percentuali dei corrispettivi sopra riportate sono calcolate come valori medi dei sei ambiti tariffari italiani.

Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.

Qualora il Cliente scelga come modalità di pagamento l'addebito automatico diretto in conto corrente SDD (Sepa Core Direct Debit) e come modalità di ricezione della bolletta quella elettronica, il Cliente beneficerà di uno sconto pari a quanto previsto all'articolo 11.7 delle CGF.

¹ Cliente tipo: domestico con consumi annui pari a 1.400 Smc, IVA e imposte escluse.

Si specifica che la presente offerta contrattuale recepisce integralmente la disciplina delle offerte PLACET di cui alla Delibera 555/2017/R/com.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di avere letto e approvato specificatamente i seguenti articoli delle condizioni generali di fornitura allegate al presente contratto: 8 - Attivazione della fornitura; 10 - Durata del contratto, rinnovo e recesso; 13 - Garanzia a carico del Cliente; 15 - Inadempimento del Cliente; 20 - Clausola risolutiva espressa; 26 - Legge applicabile e Foro competente.

Il Cliente dichiara di aver letto e approvato specificatamente tutte le parti del presente Contratto.

Dichiara altresì di aver ricevuto la nota informativa per il "cliente finale" e l' "informativa privacy ai clienti finali" contenute nel presente contratto e le schede di confrontabilità della spesa. Tutto quanto sopra, è da considerarsi parte integrante del Modulo di Adesione (Contratto) di fornitura e specifica le condizioni di fornitura del gas e dei servizi ad essa associati. Con la sottoscrizione del presente modulo, il CLIENTE dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni preliminari alla conclusione

del contratto, ai sensi del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali di cui all'Allegato A alla deliberazione 426/2020/R/com e s.m.i, con particolare riferimento alla Scheda sintetica ed alla Scheda di confrontabilità della spesa di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 al suddetto Codice applicabile all'offerta proposta. Letto approvato e sottoscritto.

LUOGO, DATA E ORA**IL CLIENTE (nome e cognome)****TIMBRO E FIRMA**

il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, o i dati di autolettura comunicati dal Cliente stesso. 11.14 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Emissione della Bolletta di periodo

11.15 La frequenza di fatturazione per i Clienti del settore del gas naturale è la seguente:

Tipologia di clienti

Fino a 500 Smc/anno	Almeno Quadrimestrale
Superiore a 500 e fino a 5.000 Smc/anno	Bimestrale
Superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile

11.16 La Bolletta di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Bolletta di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima Bolletta utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la Bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. 11.17 Il Fornitore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con le seguenti modalità: a) mezzo mail all'indirizzo indicato dal cliente ovvero tramite comunicazione scritta all'indirizzo dallo stesso fornito in fase contrattuale. 11.18 In caso di mancata raccolta della lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per sei mesi consecutivi, il Cliente titolare di un Punto di fornitura dotato di smart meter, con consumo annuo fino a 500 Smc, ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro. 11.19 In caso di mancata raccolta della lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per tre mesi consecutivi, il Cliente titolare di un Punto di fornitura dotato di smart meter, con consumo annuo superiore a 500 Smc e fino a 5000 Smc, ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro. Emissione della Bolletta di chiusura 11.20 La Bolletta di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di Bollette in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

11.21 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.20, il Fornitore riconosce, nella medesima Bolletta di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la Bolletta sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.20; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.20. 11.22 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

ART. 12 - RATEIZZAZIONE

12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della Bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: i) per i Clienti per i quali la periodicità di emissione della Bolletta non è mensile qualora la Bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii, e iii, sia superiore al doppio dell'addebito più elevato presente nelle Bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente Bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito presente nella Bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti presenti nelle Bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii, per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii, per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; iv, per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della Bolletta indicata all'Articolo 11.v, per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di emissione di Bollette contenenti importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 92, del TUV non già previsti dalle precedenti lettere. 12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della Bolletta, secondo le modalità indicate nella Bolletta. 12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: - nei casi di cui ai punti i, ii, e iii, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di Bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente Bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di Bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della Bolletta e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto v, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); - le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di emissione della Bolletta, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla Bolletta e di inviarle separatamente da questi ultimi; - la facoltà del Fornitore di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla Bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; - le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Bolletta. 12.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore, che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella Bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato. 12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora. 12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: a) la prima rata non può essere superiore al trenta per cento del debito di cui alla costituzione in mora; b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate; c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro; d) il piano ratale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate. 12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la prima Bolletta non pagata per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

ART. 13 - GARANZIA A CARICO DEL CLIENTE FINALE

13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

Clienti titolari di bonus sociale

Consumo annuo (Smc/anno)	<500	Fino a 5.000	>5.000
Ammontare deposito (€)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

Altri clienti

Consumo annuo (Smc/anno)	<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	>5.000
Ammontare deposito (€)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

13.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA e riportato nelle seguenti tabelle:

13.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i Clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due Bollette, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova Bolletta; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una Bolletta nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova Bolletta. 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente. 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima Bolletta utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione. 13.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima Bolletta utile. 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla Bolletta di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle Bollette, della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora, in corso di vigenza del Contratto, scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle Bollette diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

ART. 14 - INTERESSI DI MORA

14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella Bolletta, il Fornitore richiederà al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 35 punti percentuali. 14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le Bollette relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le Bollette relative al periodo di efficacia del Contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. 14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della Bolletta. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

ART. 15 - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 11.16, trascorsi almeno 3 (tre) giorni dalla scadenza della Bolletta, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). 15.2 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. 15.3 La comunicazione di costituzione in mora continuerà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 15.4 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha accettato la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel

limite dell'ammontare previsto dall'ARERA o definito nel prezzario del Distributore. 15.5 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste all'Articolo 25 relativo alle comunicazioni. 15.6 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di richiesta di risoluzione contrattuale. 15.7 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. 15.8 Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default. 15.9 Nei casi cui al precedente comma, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: a) copia delle Bollette non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente; d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell'ultima Bolletta pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. 15.10 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disallmentare il Punto di fornitura. 15.11 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti innednizzi automatici: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, nonostante alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. 15.12 Nei casi di cui al comma 15.12, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in Bolletta come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

ART.16 - PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltore, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG. 16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltore, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa. 16.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

ART.17 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas. 17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e le loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscono situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. 17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 18 - FORZA MAGGIORE

18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

19- RESPONSABILITÀ

19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. 19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore. 19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo esemplario, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Clausola risolutiva espressa

ART.20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei casi di mancata comunicazione di informazioni rilevanti ai fini del presente contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la comunicazione di informazioni non corrispondenti al vero.

ART. 21 - LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TUV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto. 22 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.innovapower.it. Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente, di cui al TUV. 23.5 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); codice alfanumerico identificativo del Punto di fornitura (codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

ART. 22 - ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

22.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale. 22.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it. 22.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

ART. 23 - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

23.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura. 23.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

24.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 del Codice Civile. 24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

ART. 25 - COMUNICAZIONI

25.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: per l'invio di reclami utilizzare la mail ufficiolegale@innovapower.it oppure la pec legale.innovapower@legalmail.it. In alternativa è possibile inviare comunicazioni a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Innova Power S.r.l., Via Bonifacio Lupi 14, 50129 Firenze (FI), o a mezzo fax al numero 055.9984422. 25.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in Bolletta. 25.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ART. 26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

26.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

ART. 27 - RISOLUZIONE EXTRA - GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

27.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto entro 40 (quaranta) giorni dall'invio dello stesso o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/consumatori/conciliazione.htm>) o, in alternativa, presso organismi ADR iscritti nell'Elenco pubblicato sul sito web dell'Autorità, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare. 27.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ART. 28 - DATI PERSONALI

28.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.